



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XXXIII Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 132 del 13 marzo 2012

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)"

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	✓		16 Mantovani Massimo	✓	
2 - Bottini Lamberto		✓	17 Marini Catuscia	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		18 Modena Fiammetta	✓	
4 - Brega Eros	✓		19 Monacelli Sandra	✓	
5 - Brutti Paolo	✓		20 Monni Massimo	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		21 Nevi Raffaele		✓
7 - Carpinelli Roberto	✓		22 Riommi Vincenzo	✓	
8 - Cecchini Fernanda	✓		23 Rometti Silvano		✓
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		24 Rosi Maria	✓	
10 - Cirignoni Gianluca	✓		25 Rossi Gianluca	✓	
11 - De Sio Alfredo		✓	26 Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno		✓	27 Stufara Damiano	✓	
13 - Galanello Fausto		✓	28 Tomassoni Franco	✓	
14 - Lignani Marchesani G. Andrea		✓	29 Valentino Rocco Antonio	✓	
15 - Locchi Renato	✓		30 Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Eros Brega

CONSIGLIERI SEGRETARI: Sandra Monacelli

L'ESTENSORE: Rosanna Montanucci

VERBALIZZANTE: Elisabetta Braconi



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 132 DEL 13 MARZO 2012

LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)"

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28;

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri De Sio, Chiacchieroni, Rosi e Mantovani, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 25.1.2012, assegnata in pari data alla II Commissione consiliare permanente in sede redigente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N. 723);

VISTA la nota del Presidente del Consiglio prot. n. 399 del 26 gennaio u.s.;

ATTESO che il Consigliere Luca Barberini ha dichiarato di sottoscrivere la proposta di legge in argomento;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 9 febbraio 2012;

ATTESO altresì che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame della proposta di legge si è svolto in sede redigente;

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

VISTO l'articolo unico deliberato dalla II Commissione consiliare permanente;

UDITA la relazione della II Commissione consiliare sulla proposta di legge medesima, illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore Presidente Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N. 723/BIS);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato all'unanimità in aula;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;



con votazione, sull'emendamento, nonché con votazione finale sull'intera legge che consta di un unico articolo che ha registrato n. 22 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

➤ di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)", composta da un unico articolo nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Al comma 11, dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: "*salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo articolo 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda*", sono soppresse.

2. Prima del comma 11 bis, dell'articolo 3 della l.r. n. 28/1997 è inserito il seguente:

"11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:

- a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17;*
- b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agriturbistica;*
- c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11, è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto."*

L'Estensore

Il responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
Permanente ed ai Comitati

Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Assistenza Legislativa
dr. Francesco T. De Carolis